

ACCERTAMENTO

Isa: benefici premiali Iva rinviati al 2020

di **Sandro Cerato**

Per i **contribuenti soggetti ai nuovi Isa dal 2018** con **livello di affidabilità fiscale pari a 8** i **benefici premiali previsti** ai fini Iva sono rinviati al **2020**.

È quanto emerge dalla lettura del recente **Provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 10 maggio** scorso con cui l'Agenzia delle entrate ha individuato i **differenti livelli di affidabilità fiscale** ai quali corrispondono i diversi benefici premiali.

Come noto, il **periodo d'imposta 2018** (da dichiararsi nel modello Redditi 2019) è il primo anno in cui trovano applicazione i nuovi **indicatori sintetici di affidabilità fiscale** (Isa) che hanno sostituito i "vecchi" studi di settore.

A differenza degli studi, i nuovi indicatori sposano una **logica premiale** poiché attribuiscono importanti benefici fiscali solamente a quei contribuenti che hanno ottenuto un **livello di affidabilità almeno pari a 8** (e con un massimo di 9).

In particolare, per quanto riguarda l'**imposta sul valore aggiunto**, i benefici premiali spettanti ai contribuenti con **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** sono i seguenti:

- **compensazione orizzontale "libera"** (senza visto di conformità) del credito Iva (annuale o trimestrale) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. a, D.L. 50/2017](#));
- **rimborso del credito Iva annuale o trimestrale "libero"** (senza visto di conformità o senza prestazione di garanzia fideiussoria) fino ad euro 50.000 annui (di cui all'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b\), D.L. 50/2017](#)).

Nel citato provvedimento dell'Agenzia sono state fornite importanti precisazione in merito alla **"tempistica"** con cui fruire dei descritti **vantaggi premiali Iva**, tenendo conto che la **dichiarazione Iva dell'anno 2018** è già stata **presentata dai soggetti interessati** poiché il **termine scadeva lo scorso 30 aprile 2019**.

Pertanto, i contribuenti che, per il periodo d'imposta 2018 (risultante dal modello Redditi 2019), raggiungeranno un **livello di affidabilità fiscale almeno pari a 8** (anche per adeguamento) potranno fruire dei **benefici Iva solamente a partire dal 2020**.

Infatti, il **credito Iva interessato dai descritti vantaggi premiali non è quello riferito all'anno 2018** (inserito nella dichiarazione Iva 2019), bensì **quello dell'anno 2019** (risultante dal

modello Iva 2020) o quello dei primi **tre trimestri del 2020**.

La soluzione individuata nel provvedimento, se da un lato è inevitabile in quanto il **credito Iva del 2018 è già stato "gestito"** (in termini di compensazione o di rimborso), dall'altro crea alcuni "disallineamenti" poiché potrebbe accadere che un **soggetto "affidabile" per il 2018** (ovvero con punteggio almeno pari a 8), ma non per il 2019 (ovvero con punteggio raggiunto inferiore a 8), proceda alla compensazione libera del credito Iva maturato (fino ad euro 50.000) proprio per l'anno in cui il punteggio raggiunto è **inferiore al minimo previsto**.

In ogni caso, è opportuno precisare che i **benefici premiali spettanti ai fini Iva** per i contribuenti "affidabili" per il 2018 riguardano rispettivamente ([articolo 2, punto 2.3, del provvedimento del 10.05.2019](#)):

- la **compensazione del credito Iva dell'anno 2019 o di quello riferito ai primi tre trimestri del 2020**, nei **limiti complessivi di euro 50.000**. Conseguentemente, se il contribuente compensa il credito annuale del 2019 per euro 50.000 (con altri tributi) non potrà fruire di un ulteriore beneficio in merito alla compensazione del credito per i primi tre trimestri del 2020, per i quali dovrà applicare le **regole ordinarie** (compensazione libera fino ad euro 5.000);
- il **rimborso del credito Iva annuale del 2019 o di quello maturato nei primi tre trimestri del 2020**, anche in questo caso nei limiti complessivi di **euro 50.000**. Allo stesso modo della compensazione, quindi, se il soggetto richiede il rimborso Iva del 2019 per euro 50.000, dovrà applicare le **regole ordinarie** (rimborso libero fino ad euro 30.000) **per le richieste riguardanti i crediti dei primi tre trimestri del 2020**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

